

# QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I

L'indulto di **anticipare** il Mattutino alle ore 12 è concesso a tutti gli ascritti alla **Pia Unione del Clero a Missionibus** (sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi). « Vi volle (scrissi a pag. 463 della Riv. novembre) l'autorità per estenderlo ai chierici in sacris, ma sempre, nella provincia, per così dire, delle Missioni » (volevo appunto escludere i non ascritti). Era evidente che quella parola **provincia** si doveva prendere non in senso proprio (territorio, regione, etc.), ma **traslato** (l'opera alla quale si prestano anche gli ascritti, che son fuori dal territorio perciò non dissi: nelle provincie ma nella provincia). Il senso proprio non ammette il **per così dire**; un uccello che è aquila è aquila absolute; se invece vi è il **per così dire** eccoci il senso **traslato**.

Nel fascicolo di settembre p. 372 provai, era facile, che tutti i sacerdoti possono nella recita privata anticipare alle ore 14. Alcuni vollero, che tutti possano a mezzodì. Io nel novembre (p. 463 la iscriminata) provai, che l'indulto per le 12 vale solo per gli ascritti alla **Pia Unione**, perchè pensavo e penso, che anche essi appartengono alla **provincia per così dire** delle Missioni. Feci uso di un **traslato**, memore degli studi del ginnasio (1874-79); i lettori memori pure del ginnasio mi potevano comprendere: e non dire **errata** la mia sentenza.

### II

Le Indulgenze, che concedono i Vescovi a) si acquistano solo dai sudditi o anche dai forastieri, dai non diocesani? b) rimangono dopo la morte del concedente?

R. ad 1 v. can. 927 ad 2. Affirmative: come possono specialmente i non diocesani sapere, se il concedente viva o meno etc.

— Si noti che le Indulgenze concesse dai Vescovi non sono applicabili ai Defunti. Vedi can. 9132.

Io vorrei avere la facoltà di concederne, per favorire quelli, che studiano il Codice, gli Atti Pontifici e gli episcopali.

### III

**Estrema Unzione e morte apparente:** Ho lo spazio ristrettissimo e devo limitarmi a delle conclusioni. Tutti gli autori trattano in merito. Fin dal secolo scorso il P. **Bucceroni** nella scuola e poi nei **Commentarii de moribundis** ricordava quello che era avvenuto a lui: aveva compreso i discorsi, che si tenevano sulla sua **morte già riputata avvenuta** e sul suo successore nella cattedra di T. Morale.

Nel 905 usciva a **Roma** un fascicolo di poche pagine del Ferreres S. J., e nel 907 il suo volume di più che 400 pagg. « **La morte reale e la morte apparente** » (ambedue Tipografia Salesiana). Anche la nostra **Scuola Cattolica** ne trattò, 1930, vol. 13, pagg. 178 segg. Accurato il **Jorio S. J. Th. Mor. v. III** parte II, n. 879-84, edit. VI del 1940; il quale cita Sinodi e Concilii Provinciali anche esteri: più o meno in questi autori e Sinodi e Concilii sta la massima del **Sinodo Milanese XLI** (1931) n. 415 « Cum, testibus hodiernis peritis, vitalem adhuc spiritum quis retinere possit, quando ab aliquo tempore, juxta diversitatem causae mortis, extrema jam edidisse suspiria visus est, quoties prudenter existimatur aliquem probabiliter adhuc vivere, quamvis exterius vitali spiritu intra horam si ex diuturno morbo, intra tres circiter, si ex repentino obiit, carere deprehendatur, sub conditione absolute sacramento et Oleo Sancto roboretur. De qua re prudenter moneantur fideles, ut etiam iis in casibus sollicitè advocent sacerdotem, praesertim post subitanèam alicujus mortem ». Si faccia capire, che la Chiesa in extremis tentat extrema; ma nessuno scherzi colla morte; e appena si può si provveda, prima della morte o reale o apparente.

In modo identico si esprime il **Sinodo Dioces. Vercellese**, (1933) n. 515. Legge per quelle Arcidiocesi; per tutti buona norma.

**Parergon. I.** Mai mai un sacerdote può conferire a sè questo Sacramento. « Inspectis ipsis Divini eloquii verbis vel facile patet Sacramentum Ext. Unct. etiam in casu necessitatis, absente nimirum alio presbytero, non posse Missionarium aegrotantem sibimetipsi ministrare Extr. Unctionem ». S. C. de P. F. 25 mart. 1844, vedi **Collectanea d. S. C. de Prop. Fide**, questo per rispondere a chi mi scriveva: « in extremis extrema: sufficit inverosimilis possibilitas » et similia.

**II.** Per chi vuol erudirsi: **Utrum Beata Virgo capax fuerit Ext. Unctionis**. Vedi **Cappello** de E. U. n. 203.

#### IV

Di bel nuovo paucis al caso del **dare in affitto** un locale a chi lavora in festa, praesertim se il proprietario è addetto all'Az. Catt. La cooperazione per sè è materiale, però prossima: il danno che ne viene, lo scandalo gravissimo. Sarà **ben raro**, che il danno derivante al padrone sia tale da giustificare l'affitto. Vedi fra gli altri **Gury-Tummolo I**, 244. Il proprietario proponga il caso a competenti disinteressati. E nel risolvere simili questioni non prescindiamo dalla S. Fede. La professione cristiana non deve imporre dei sacrifici? Vedi **S. Paolo Ebr. CXI**, ove parla dei Fedeli nell'A. T. e nel N. T.

Altro **Parergon**: prego i pazienti lettori a non domandarmi più consulti. L'ultima mia parola sia nel capo XI agli Ebrei, or ora ricordato; e in **S. Paolo, Efes. IV**, 15, ove, dice bene il **Tissot** (la vie intérieure simplifiée l. I, chap. 2, n. 40), sta tutta la **Pietà**. Prepariamoci tutti a prender parte alla **Rivista del Clero Italiano** nel Consesso Eterno dei Santi.

**Mons. CARLO GORLA**

*Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano*